

Albo on line 1644
dal 14 al 29/04/2019

| | | |
|--|---|--|
|  <p>Partita IVA 00247720691</p>  <p>Barchera Blu</p> | <h2 style="text-align: center;">CITTÀ DI SAN SALVO</h2> <p style="text-align: center;">Provincia di CHIETI Tel.0873/3401 – Fax 0873/547712 www.comunesansalvo.it E-mail: comunicazione@comune.sansalvo.ch.it</p> <p style="text-align: center;">AREA TECNICA Servizio Manutenzioni e Ambiente</p> <p style="text-align: center;">PEC: serviziomanutenzione@comunesansalvo.legalmail.it</p> |  <p>Ente Certificato UNI EN ISO 14001 n. EMS-486/S</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>Protocollo n. 14923 del 13/5/2019</p></div> |
|--|---|--|

ORDINANZA N. 2/2019

DIVIETO DI ACCESSO ALLA SPIAGGIA LIBERA DEL LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO AGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI ALLA ZONA DI SPIAGGIA LIBERA INDIVIDUATA COME ACCESSIBILE AGLI ANIMALI D'AFFEZIONE.

Preso atto che durante la stagione estiva si intensifica il deprecabile fenomeno dell'abbandono di animali domestici, in virtù anche dei divieti e delle limitazioni agli accessi degli animali, specie nelle zone turistiche.

Fatto proprio il sentimento comune che vede gli animali d'affezione sempre più protagonisti nella vita quotidiana delle persone e riconosciuta l'importanza di agevolare chi intende fruire liberamente del litorale in compagnia del proprio animale, assicurando comunque nel contempo la tranquillità di ogni bagnante.

Riconoscendo la necessità di regolamentare l'accesso e la fruizione della spiaggia libera del proprio litorale nel rispetto della civile convivenza, del benessere animale ed in ordine alle norme d'igiene e di pubblica sicurezza.


Richiamata la Legge Regionale n. 19 del 17/04/2014 il cui art. 1 garantisce l'accesso alle spiagge a cani e gatti accompagnati dal proprietario o da altro detentore, nel rispetto delle norme di sicurezza che prevedono l'uso del guinzaglio o della museruola ed alle norme igienico sanitarie.

Considerato che lo stesso art. 1 della succitata L.R. riconosce ai comuni la possibilità di individuare le aree in cui è vietato l'accesso agli animali d'affezione ed altre (almeno una), in cui invece è consentito e regolamentato tale accesso.

Viste le normative: D.P.R. 8/2/154 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria"; Legge 189/2004 recante le disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento e di abbandono degli animali; L.R. 17/4/2014 n. 19 "Norme per l'accesso alle spiagge degli animali d'affezione"; Ordinanza Balneare Regionale e sui allegati; Ordinanza di Sicurezza Balneare stagionale, emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; l'Ordinanza Ministero della Salute del 25/6/2018 "Proroga Ordinanza 6 agosto 2013, e successive modificazioni, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani" pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 198 del 27/8/2018".

Visti altresì lo Statuto Comunale; il D.Lgs. 18/8/2000 e il D.Lgs. 152/2006.

Visti i propri Regolamenti di Polizia Urbana, in particolare gli artt. 23 e 72 e d'Igiene art. 25.



VIETA

l'accesso agli animali d'affezione, anche se muniti di museruola e guinzaglio durante la stagione balneare, su tutti i tratti di spiaggia libera del lungomare Cristoforo Colombo ad esclusione del tratto individuato accessibile, al successivo punto.

ACCONSENTE

- il libero accesso agli animali d'affezione accompagnati, solamente lungo il tratto di spiaggia libera di mt. 70 e di 3.000 mq. complessivi circa, posto a SUD del Torrente Buonanotte (come da planimetria allegata alla presente)
- riconoscendo tale area quale spiaggia libera aperta agli animali, l'accesso ad essi è sempre consentito durante tutto l'anno e senza limite orario, purchè gli animali siano sempre accompagnati e nel rispetto di tutte le disposizioni di legge, regolamenti, ordinanze e quant'altro richiamato, così come nel rispetto dell'igiene dei luoghi e della pubblica sicurezza
- a che gli animali possano fare il bagno, sempre e solo nella zona ad essi destinata e quindi solamente nello specchio antistante l'area di destino
- a tenere i cani liberi, solamente nell'area ad essi destinata e solamente se gli stessi non rappresentano disturbo per gli altri fruitori. Qualora si dovessero verificare problemi o insofferenze lamentate dai bagnanti, il detentore dell'animale, dovrà immediatamente chiamarlo a sé e nel caso, mettere l'animale a guinzaglio. In ogni caso il guinzaglio non potrà essere di lunghezza superiore a mt. 1,50 anche per il guinzaglio estendibile.

DISPONE

Ai proprietari/detentori di animali in spiaggia, il rispetto dei seguenti comportamenti:

- potranno accedere alla spiaggia esclusivamente i cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina aventi microchip o tatuaggio di riconoscimento od altro documento idoneo. In assenza di tali dispositivi, i cani e i loro possessori saranno allontanati ed incorreranno nelle previste sanzioni amministrative
- che l'accesso e l'uscita degli animali è previsto solo dal punto della spiaggia ad essi destinata e non potrà avvenire da altri punti del litorale sia libero che in concessione
- i proprietari/detentori degli animali sono responsabili del loro benessere, del controllo e della conduzione degli stessi, rispondendo sia civilmente che penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone o ad altri animali o cose, provocate dal proprio animale
- i proprietari/detentori devono assicurare che l'animale abbia un comportamento adeguato alle esigenze di convivenza con le persone e gli altri animali presenti
- gli animali portati in spiaggia siano privi di pulci, zecche od altri parassiti eventualmente pericolosi per le persone e per gli altri animali presenti. Dovranno quindi essere corredati da libretto sanitario.
- nel rispetto della sicurezza dei bagnanti, gli animali devono stare nelle immediate vicinanze del proprietario/detentore e da questi non essere mai persi di vista
- i proprietari/detentori hanno l'obbligo di munirsi di guinzaglio e museruola da utilizzarsi in caso di rischio per l'incolumità di persone od altri animali, oppure su richiesta dell'autorità e comunque sempre in caso di cani "soliti alla fuga"



- i proprietari/detentori devono rimuovere nell'immediato, eventuali deiezioni solide (utilizzando un apposito sacchetto di cui ci si deve premunire gettandolo nei cestini stradali o in quelli della frazione indifferenziata/secco). In caso di deiezioni liquide, devono provvedere ad aspergerle e dilavarle il più possibile, con acqua di mare
- è cura del detentore/conduuttore, dal momento che la spiaggia per gli animali è priva di ombreggio e di abbeveratoi, provvedere alle esigenze del suo animale, abbeverandolo e, a prevenzione dei colpi di calore, creare una zona d'ombra e nel caso rinfrescandolo con bagni o docciature. Qualora l'animale evidenziasse segnali di insofferenza alla calura (*Ipertermia*), il proprietario e/o detentore, dovrà abbandonare immediatamente la spiaggia ed accertarsi dello stato di salute dell'animale, intervenendo tempestivamente per alleviare le pene e scongiurare ulteriori gravi complicanze che potessero insorgere.

PRECISA

- Che è fatto divieto, anche nella spiaggia per animali delimitata dal Comune, l'accesso di cani femmina interessate dal periodo estrale.
- Che l'accesso sia alle spiagge libere comunali, sia a quelle date in concessione (stabilimenti balneari), lungo tutto il litorale di San Salvo Marina, è sempre consentito ai cani da salvataggio impegnati nel servizio di salvamento ed a i cani guida che accompagnano i non vedenti.


AVVERTE

Ai trasgressori della presente ordinanza, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità anche penali e nei confronti di terzi, sarà erogata una sanzione amministrativa di min € 50,00 e max € 300,00, così come previsto dagli articoli 72 e 73 del R.P.S.U. approvato delibera di C.C. n. 9 del 30/01/2013.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 L. 7/8/1990 n. 241, è ammessa la proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo, entro 60 gg. dalla data di pubblicazione; oppure è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 N. 1199, entro 120 gg. dalla data di pubblicazione.

Per quanto non espressamente indicato in questo provvedimento ed in particolare circa gli accessi agli stabilimenti dati in concessione, è facoltà dello stabilimento stesso, stabilire divieti totali o parziali all'accesso allo stabilimento od alla spiaggia in compagnia di animali, oppure acconsentire gli accessi e quindi definirne modalità, limiti ed orari in maniera discrezionale, così come individuare aree destinate agli animali. In richiamo alla L.R. 17/4/2014 n. 19 art. 4 e 6, la cartellonistica di divieto deve essere esposta ben visibile al pubblico a cura dello stabilimento. In caso lo stabilimento si attrezzasse di area d'accoglienza animali, dovrà dare comunicazione, elencando i servizi offerti, al comune ed in particolare alla Regione, che provvederà alla pubblicizzazione attraverso il sito internet istituzionale, Settore Turismo, sezione elenchi aree e dove possibile, attraverso il collegamento ipertestuale con i siti internet dei singoli stabilimenti balneari che si sono attrezzati all'accoglienza degli animali.

Il presente provvedimento resterà in vigore fino all'eventuale emanazione di un nuovo provvedimento od alla sua abrogazione e viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di San Salvo. Ne viene altresì data notizia ai servizi ed enti interessati ed alle FF.OO. che sono incaricate di farlo rispettare.



IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO MANUTENZIONE E AMBIENTE
Ing. Franco Anselmo MASCIULLI

Area dove è consentito l'accesso
ad animali (cani e gatti)

Superficie mq circa 3100

